

TI_GERICHTE 72.2013.51 vom 28. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2013.51

FR: TI_GERICHTE 72.2013.51 du 28 mars 2014

IT: TI_GERICHTE 72.2013.51 del 28 marzo 2014

Regeste

Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 LCStr r art. 90 cpv. 4 LCStr)

Erwägungen

E. 5

In occasione dell'interrogatorio dibattimentale del 28 marzo 2014 l'imputato ha riferito che la licenza di condurre gli è stata nel frattempo revocata per la durata di due anni e che tale fatto non ha comportato ripercussioni sulla sua attività professionale, rimasta quella di cui aveva riferito nel verbale d'interrogatorio dinnanzi al PP 23.04.2013 (VI 28.03.2014, pag. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento). Egli è peraltro chiamato a partecipare, nell'ottica del riottenimento della licenza, a tre corsi di guida sicura (il cui primo si era svolto il giorno prima del pubblico dibattimento) e a dodici sedute presso lo psicologo dell'_____ (VI 28.03.2014, pag. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento). L'imputato ha precisato peraltro che la pregressa infrazione da egli menzionata davanti alla PP aveva avuto luogo a _____ nel corso del 2010, senza tuttavia essere in grado di precisare la data (VI 28.03.2014, pag. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale, pag. 2). Confrontato all'accusa, ai fatti e alle risultanze della procedura preliminare, l'imputato ha ammesso di aver circolato alla velocità di 151 km/h punibili, aggiungendo che " pensavo però che il limite fosse 100 km/h " (VI 28.03.2014, allegato 1 al verbale del dibattimento). Interrogato dal Presidente a sapere se non avesse visto il cartello indicante il limite di 80 km/h, IM 1 ha dichiarato: " Ho visto quel cartello con indicato 80 km/h. Mi sembrava però anche di aver visto il cartello di 100 km/h successivamente" (VI 28.03.2014, pag. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento). Alla domanda della PP volta a chiarire per quale motivo tale circostanza non fosse stata riferita in occasione dei precedenti verbali, IM 1 ha risposto: " Mi pareva di averlo detto" (VI 28.03.2014, pag. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale, pag. 2). Per quanto concerne il pubblico dibattimento, nel corso del medesimo, la difesa ha chiesto di versare agli atti un filmato (girato dalla stessa legale il giorno precedente il dibattimento) da cui risulta che il limite oggi vigente su quel tratto di strada è di 100 km/h. Da parte sua la Procuratrice Pubblica ha chiesto di produrre il rapporto di complemento della Polizia Cantonale di data 27.03.2014. Tali mezzi probatori sono stati acquisiti agli atti quali doc. dib. 1 e doc. dib. 2.

E. 6

A seguito dell'accettazione da parte dell'Assemblea Federale del programma Via Sicura , il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il primo " pacchetto " della revisione delle norme della circolazione stradale. Tra le modifiche introdotte figurano i nuovi capoversi 3 e 4 dell'art. 90 LCStr, norme chiamate a sanzionare i comportamenti particolarmente gravi (e pertanto pericolosi) assunti dai cosiddetti " conducenti spericolati " (Raser , chauffards). Il nuovo art. 90 cpv. 3 LCStr prevede che: " è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte

rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore". Tale norma viene quindi a descrivere una forma qualificata dell'infrazione grave delle regole della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (DTF 1B 98/2013; DTF 1B 275/2013; vedasi anche Alain Macaluso, Des contraventions à la violation grave des règles de la circulation routière, Franz Werro / Thomas Probst, Journées du droit de la circulation routière, 2012; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg.; Julien Délèze/Hervé Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013, pag. 1202). Gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 90 cpv. 3 LCStr sono, come nel caso dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, l'infrazione intenzionale e oggettivamente grave di una norma fondamentale della circolazione e, cumulativamente, la creazione di un forte rischio d'incidente con feriti gravi o morti (Cédric Mizel, op. cit., PJA 2013, p. 189). Nella sua decennale giurisprudenza il Tribunale Federale ha più volte ribadito che, tenuto conto delle circostanze concrete del caso, tutte le norme della circolazione possono risultare "fondamentali". Analogamente, l'infrazione di ognuna di tali norme può, potenzialmente, risultare "grave" (DTF 119 IV 243). Per quanto attiene al forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, risulta sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (RDAF 1974 303; Cédric Mizel, op.cit.). Dal profilo soggettivo, l'art. 90 cpv. 3 LCStr richiede l'infrazione intenzionale delle norme della circolazione, il dolo eventuale risultando tuttavia sufficiente (DTF 6B 284/2011).

E. 7

In ambito di inosservanza di un limite di velocità, l'art. 90 cpv. 4 LCStr stabilisce che il capoverso 3 "è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata: a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h; b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h; c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h; d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h". L'utilizzazione da parte del legislatore dei termini "in tutti i casi" ("in jedem Fall", "toujours") indica la volontà di creare un automatismo di applicazione del capoverso 3 dell'art. 90 LCStr allorché i limiti di velocità di cui al capoverso 4 della medesima disposizione sono raggiunti e superati. Secondo la dottrina maggioritaria, attraverso tale formulazione, il legislatore ha previsto una presunzione legale irrefutabile ai sensi della quale l'art. 90 cpv. 3 LCStr è sempre applicabile quando le sopracitate soglie sono raggiunte e superate (Cédric Mizel, op. cit.). Peraltro, seppur tentando di proporre una differente interpretazione alle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2013, anche Délèze e Dutoit riconoscono che "riprendendo, di fatto, lo schematico imposto dal Tribunale Federale nel quadro dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, vi è da ritenere che il legislatore ha voluto creare una presunzione legale irrefutabile, basata sul solo elemento oggettivo della velocità. Risulta dunque sufficiente che l'automobilista superi i limiti posti dall'art. 90 cpv. 4 LCStr per renderlo perseguibile sulla base dell'art. 90 cpv. 3 LCStr". (Julien Délèze / Hervé Dutoit, op. cit., PJA 2013, p. 1202). Analogamente, Weissenberger indica che l'applicazione dell'art. 90 cpv. 3 LCStr interviene non appena le soglie limite di cui al capoverso 4 sono raggiunte e superate e ciò indipendentemente dalle particolarità del caso. Queste andranno poi considerate nell'ambito della commisurazione della pena: "Sobald die in der Raser-Strafnorm festgelegte Geschwindigkeitsüberschreitungen erreicht oder überschritten sind, ist die Qualifikation zwingend erfüllt. Das gilt somit unabhängig davon,

ob besonders günstige Strassenverkehrsverhältnisse oder entlastende individuelle Umstände beim Lenker vorliegen. Die Umstände des Einzelfalls sind aber bei der Strafzumessung zu berücksichtigen ” (Philippe Weissenberger, Reformpaket „Via Sicura“: Wichtigste Neuerungen und Adwendungsprobleme , Jahrbuch zum Strassen-verkehrsrecht 2012). Così come ha avuto modo di decidere il Tribunale Cantonale di San Gallo “ Die Qualifikation ist unabhängig davon, ob besonders günstige Strassen- oder Verkehrsverhältnisse vorlagen, erfüllt. Das Lenken eines Motorfahrzeugs mit solchen Geschwindig-keiten birgt ex lege das Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern (Maurer in: Kommentar StGB, Donatsch/ Flachsmann/ Hug/ Maurer/Riesen-Kupper/Weder, 2013, Art. 90 SVG N 29 und N 33) ” (AK 2013.89, 29.05.2013). Il Messaggio del Consiglio Federale, elaborato nell’ambito dell’analisi dell’iniziativa “ Protection contre les chauffards ”, i cui principi sono confluiti nel testo legale entrato in vigore, è del resto esplicito su questo punto: “ les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d’un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges ” (FF 2012 5066)". Del resto, nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con giurisprudenza costante, il Tribunale Federale ha stabilito - in particolare con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente dalle buone condizioni di circolazione o dell’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento del limite di velocità raggiunge all’interno dell’abitato i 20 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 km/h e i 35 km/h (CCRP 17.2009.4; CARP 17.2011.81 e relativi riferimenti). Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, mentre in ossequio dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32 LCStr, il Consiglio Federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinanti tratti di strada, dall’autorità competente, di principio, salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia. Conformemente all’art. 4a ONC, sulle autostrade la velocità massima dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità. Giusta l’art. 108 OSStr, per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità su determinati tratti di strada. La riduzione della velocità sulle autostrade può arrivare fino a 60 km/h (art. 108 cpv. 5 lett. a OSStr).

E. 8

Nella presente fattispecie IM 1 ha accettato le risultanze del controllo di velocità e la velocità imputatagli, contestando tuttavia in occasione del pubblico dibattimento che sul tratto stradale vigesse il limite di 80 km/h. Nella propria arringa il difensore ha infatti sostenuto che: " L'imputato viaggiava a 156 km/h su un tratto autostradale sul quale il limite di velocità è di 100 km/h, e non 80 km/h" (VI 28.03.2014, pag. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale). Si impone pertanto in primo luogo di esaminare tale contestazione inerente una circostanza fattuale.

E. 8.1

A mente della Corte non sussiste dubbio alcuno che, all'epoca dei fatti, sul tratto di strada in oggetto vigeva il limite di 80 km/h. In primo luogo, il rapporto di Polizia 3 marzo 2013 indica: " velocità rilevata 156 km/h; velocità consentita 80 km/h; velocità punibile 151 km/h (dedotta tolleranza di 5 km/h). Vista la velocità eccessiva punibile superante di almeno 60 km/h la velocità massima consentita di 80 km/h, si applicava il capoverso 3 dell'art. 90 LCStr" (AI 4, pag. 2). Tali circostanze sono peraltro state oggetto di puntuali contestazioni in occasione del primo verbale d'interrogatorio dell'imputato (cfr. VI 02.03.2013, AI 4, allegato 1, p. 3). In secondo luogo, la documentazione fotografica allestita come da prassi in occasione di controlli di velocità attesta che all'uscita della rotonda " _____ " in direzione di _____ erano ben visibili due cartelli indicanti la velocità massima consentita di 80 km/h (vedasi AI 4, allegato 5, seconda fotografia). In terzo luogo, il certificato della segnaletica stradale conferma che sul tratto stradale oggetto del controllo di velocità, il limite vigente era di 80 km/h. In particolare, all'uscita della rotonda era prevista la presenza di due segnali no. 2.30, corrispondenti al predetto limite di velocità (AI 4, allegato 8). In fine, il rapporto di complemento di data 27 marzo 2014 (doc. dib 1) conferma ulteriormente che il limite vigente era di 80 km/h, segnalato non solo dai due cartelli di cui già si è detto, ma pure da un ulteriore cartello: " i segnali, come si può vedere nella documentazione fotografica allegata al precedente rapporto, si trovavano sia a destra della carreggiata che a sinistra dello spartitraffico centrale. Dopo circa 500 metri, a destra della carreggiata, vi era la ripetizione del segnale velocità massima 80 km/h (2.30). I segnali erano perfettamente visibili e in alcun modo occultati da oggetti o veicoli" (doc. dib. 2). Quanto alle dichiarazioni della difesa, non si può non evidenziare come le stesse appaiono strumentali. Di fatto, IM 1 ha riferito per la prima volta in occasione del pubblico dibattimento del 28 marzo 2014 (e comunque in forma dubitativa) di aver visto il cartello indicante 100 km/h. Mai, in precedenza, l'imputato ha eccepito l'errata contestazione della velocità massima vigente. Egli ha infatti affermato davanti alla Polizia che: " sinceramente ero convinto che il limite fosse di 100 km/h" (allegato 1 a VI 2.03.2013, AI 4, pag. 4). Orbene, se davvero IM 1 avesse visto (o creduto di aver visto) un cartello indicante il limite di 100 km/h (posato, comunque, in spregio del certificato della segnaletica stradale), questa sarebbe stata con ogni evidenza la prima obiezione che avrebbe sollevato già durante il primo verbale di Polizia, immediatamente dopo aver preso atto che gli veniva rimproverato un superamento di velocità pari a 71 km/h " dove il limite è fissato in 80 km/h " (cfr. VI 2.03.2013, AI 4, allegato 1, p. 3, righe 32 e segg.). Tale obiezione non è evidentemente stata sollevata nell'ambito di detto verbale, ma neppure comunicata informalmente al proprio legale, ritenuto che in tali ipotesi il difensore avrebbe giocoforza sollecitato seduta stante una verifica della segnaletica presente in loco.

E. 8.2

Neppure in occasione del verbale del 23.04.2013 dinanzi al Magistrato inquirente (e dunque dopo aver preso ulteriormente atto della gravità dell'infrazione rimproveratagli), IM 1 ha dichiarato di aver visto un diverso limite di velocità. Al contrario, egli neppure ne fa più menzione, limitandosi a dichiarare alla PP che gli contesta di aver superato di almeno 60 km/h il limite consentito di 80 km/h: " mi scuso di essere andato così veloce. ADR che non mi ero proprio reso conto che andavo così veloce" (VI 23.04.2013, AI 8, p. 2, righe 32 e segg.). Come già in occasione del verbale di Polizia, pure il 23.04.2013 l'imputato ed il difensore avrebbero potuto sollecitare una verifica dei limiti vigenti sul tratto stradale in

oggetto. Ciò non è avvenuto, avendo per contro IM 1 dichiarato “ unitamente al mio legale, di non avere complementi di inchiesta da fare ” (VI PP 23.04.2013, AI 8, p. 3, righe 29 e segg.). Ancora il 13.05.2013 la difesa comunicava di non “ necessitare di ulteriori complementi probatori ” (AI 12). Si dirà, in fine, che nel citato verbale dinanzi alla PP l'imputato chiedeva di procedere con rito abbreviato ciò che – per definizione – implica l'ammissione dei fatti ai fini dell'apprezzamento giuridico (art. 358 cpv. 1 CPP). In realtà, l'argomentazione secondo cui “ mi sembrava però anche di aver visto il cartello di 100 km/h successivamente ” o l'ancora meno incerta formulazione adottata dal difensore “ viaggiava a 156 km/h su un tratto autostradale sul quale il limite di velocità è di 100 km/h, e non 80 km/h ” è emersa per la prima volta nell'ambito del pubblico dibattimento del 28 marzo 2014.

E. 8.3

E' del tutto irrilevante che – come emerge dal filmato prodotto dalla difesa (doc. dib. 1) – oggi sul medesimo tratto stradale vige il limite di 100 km/h. Non è affatto inusuale (anzi) che tratti autostradali siano limitati, per periodi più o meno lunghi, a velocità inferiori ai 120 km/h. Dette limitazioni sono evidentemente cogenti (cfr. art. 4a cpv. 4 ONC), trovando peraltro fondamento in ragioni di accresciuta sicurezza sia per gli utenti della strada, sia per terzi (come per esempio, in concreto, gli eventuali operai presenti sui cantieri, cfr. doc. dib. 2, cfr. art. 108 OSStr). Orbene, il fatto di sostenere per la prima volta nel corso del dibattimento (ovvero oltre 1 anno dopo i fatti, dopo aver constatato che nel frattempo la segnaletica è stata modificata e quanto evidentemente non sono più possibili puntuali verifiche) la tesi secondo cui al momento dei fatti vigeva il limite di 100 km/h, appare pretestuoso. Ne discende che la fattispecie va valutata, nell'ambito dell'applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, ritenendo appurato che su quel tratto stradale vigeva il limite di 80 km/h.

E. 9

Nel caso in oggetto, IM 1 ha circolato a 151 km/h (punibili) su un tratto stradale in cui vigeva il limite di 80 km/h. Avendo superato la soglia di 60 km/h sancita dall'art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr, è data l'applicazione dell'art. 90 cpv. 3 LCStr ed in particolare della pena edittale ivi menzionata. Si tratta oggettivamente di un'infrazione grave, costituita da una crassa violazione del limite di velocità vigente, superato di ben 71 km/h e che, per inciso, avrebbe configurato un'infrazione grave anche qualora il limite fosse stato di 100 km/h. Pacifico che tale eccesso di velocità accresce esponenzialmente il pericolo di incidenti e che, in tale sventurata ipotesi, le conseguenze si rivelerebbero di estrema gravità per i protagonisti, con il rischio (se non addirittura la certezza) di morti o feriti gravi. Come già indicato e richiamata la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale Federale nell'ambito dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, a fronte di un superamento del limite di velocità di tale entità sussiste una presunzione legale irrefutabile. Le argomentazioni della difesa secondo cui l'infrazione commessa dall'imputato non sarebbe stata tale da creare pericoli per gli altri utenti della strada è dunque irrilevante quanto errata. Di fatto, IM 1 era un giovane automobilista, possessore di una licenza di circolazione in prova da meno di 3 anni. Egli era già in precedenza incorso in un'infrazione della circolazione per superamento dei limiti di velocità, dacché una reputazione quale automobilista non certo irreprensibile. Il tratto di strada in cui è stata commessa l'infrazione, come evidenziato nel rapporto di complemento 27.03.2014 è curvilineo e in parte privo di corsia d'emergenza. Il limite di 80 km/h era dettato dalla presenza di lavori sui cantieri del _____ e _____ (doc. dib. 2).

Sebbene il manto stradale fosse asciutto ed i fatti hanno avuto luogo di giorno, risulta chiaro dalle fotografie agli atti che circolavano (anche) altri veicoli. In particolare, proprio l'immagine rilevata dall'apparecchio radar (AI 4, allegato 4), attesta come l'imputato si trovava sulla corsia di sorpasso, mentre sull'altra vi erano due altre vetture che circolavano regolarmente. A questo proposito occorre ricordare che in virtù del principio generale dell'affidamento (dedotto dall'art. 26 LCStr), chi circola rispettando le norme della circolazione confida in un analogo comportamento da parte degli altri utenti della strada. Orbene, viaggiare ad una velocità nettamente superiore a quella degli altri utenti della strada che si sono adeguati al limite imposto, significa creare una situazione di pericolo. Grosse differenze di velocità impongono infatti maggiore attenzione al traffico, non solo da parte di chi infrange i limiti, ma pure per chi li rispetta. Essendo però questi ultimi ignari dell'eccesso altrui, il pericolo aumenta esponenzialmente (CCRP 17.2009.4; sentenza della Pretura Penale 10.2008.324;). In tali circostanze possono infatti insorgere errori di valutazione della velocità altrui, dei tempi di percorrenza, delle distanze e dei tempi di reazione, in particolare in occasione di procedure di avvicinamento, di sorpasso o di cambio di corsia (v. DTF 113 IV 123). Rischi insorgono pure quando chi viaggia a velocità elevata sulla corsia di sorpasso incontra sulla sua strada veicoli che procedono entro i limiti dovendo quindi rallentare bruscamente o rientrare sulla corsia di destra con manovre avventate (cfr. sentenza della Pretura Penale 10.2008.324). In tale contesto, anche tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, si impone di concludere che il comportamento dell'automobilista ha configurato una messa in pericolo accresciuta, giustificante l'applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.

E. 10

Dal profilo soggettivo, procedendo all'elevata velocità di 151 km/h, IM 1 ha dimostrato di non aver riguardo delle regole della circolazione, violando i più elementari doveri di cautela. La giustificazione apportata secondo cui egli pensava che il limite fosse di 100 km/h non può essere ritenuta. Anche volendo ritenere tale indicazione nell'ottica dell'errore sui fatti ex art. 13 CP, in considerazione dell'elevato grado di concentrazione alla strada e alla circolazione che si esige dal conducente (art. 3 cpv. 1 ONC), detto errore non sarebbe comunque scusabile in quanto avrebbe potuto essere evitato usando le debite precauzioni (art. 13 cpv. 2 CP; cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 64 pag. 61; CARP 17.2013.59). L'imputato si è necessariamente reso conto del fatto che stava superando nettamente la velocità massima autorizzata, sicché occorre ammettere che egli ha volontariamente violato le norme della circolazione stradale. L'imputato ha del resto risposto affermativamente alla domanda a sapere se si era reso conto che stava procedendo a una velocità così elevata (VI 2.03.2013, allegato 1 ad AI 4 p. 4), smentendo così la tesi difensiva secondo cui non sarebbe stato consapevole della propria velocità. Quale motivo posto a giustificazione del suo agire, la difesa ha fatto riferimento alle condizioni del nonno materno, ricoverato in Ospedale. Si dirà che tale circostanza è rimasta una semplice allegazione di parte di cui non v'è alcun riscontro oggettivo agli atti. Ad ogni buon conto, nella misura in cui la difesa, seppur senza esplicitarlo, intendesse richiamare lo stato di necessità esimente (art. 17 CP), si osserva che tale norma ritorna applicabile se l'infrazione è stata commessa per preservare un bene giuridico da un pericolo imminente ed impossibile da evitare in altro modo. Nel caso concreto, nessuna di queste due condizioni è oggettivamente data: il nonno materno non era in pericolo di vita e anche se lo fosse stato, l'infrazione commessa non poteva certo influenzarne lo stato di salute essendo egli già ricoverato presso l'_____.

E. 11

L'imputato ha contestato l'applicabilità dell'art. 90 cpv. 3 LCStr al caso concreto, richiamando le indicazioni dell'UPI, dell'USTRA e della CAIS, secondo cui nel caso di superamento dei limiti di velocità in autostrada dovrebbe ritornare applicabile l'art. 90 cpv. 4 lett. d LCStr e non, come applicato in concreto, il cpv. 4 lett. c LCStr, nonché le critiche mosse da parte della dottrina all'applicazione letterale delle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2013, peraltro ampiamente note alla Corte. Tale argomentazione non appare fondata. Come già si è avuto modo di indicare, la formulazione del testo legale implica “ in tutti i casi ” l'applicazione del cpv. 3 dell'art. 90 LCStr quando i limiti del cpv. 4 sono raggiunti e superati. Tale disposizione non contiene distinzioni relativamente al luogo in cui l'infrazione viene commessa (come invece indicano verosimilmente per ragioni di semplificazione le tabelle UPI e CAIS), ritenendo unicamente il principio oggettivo della velocità registrata in contrapposizione al limite vigente. A tale conclusione si giunge sia attraverso la lettura del chiaro testo della norma in questione, sia dall'esame dei lavori preparatori che hanno portato alla sua adozione.

E. 12

Nel corso del 2010, dando seguito a molteplici interventi parlamentari, il Consiglio Federale ha pubblicato il Messaggio Via Sicura “ programma d'intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza stradale ” (FF 2010 7705). Tale documento, pur facendo riferimento al concetto di conducente spericolato, non indicava quali infrazioni erano tali da configurare tale comportamento. Parallelamente, il 14 aprile 2010, l'organizzazione RoadCross ha lanciato un'iniziativa popolare denominata “ protection contre les chauffards ”. Il testo prevedeva di sanzionare con una pena detentiva da uno a quattro anni chi avesse superato i limiti di velocità “ di almeno 60 km/h fuori dalle località e di almeno 80 km/h sulle autostrade ”. In tale contesto, la Commissione (CCT-E), chiamata ad elaborare il Messaggio dell'Esecutivo, ha formulato una sorta di contro-progetto, integrando in sostanza nel progetto governativo i punti principali dell'iniziativa popolare. In particolare, il testo di quello che veniva definito art. 90 cpv. 2ter LCStr, riprendeva le soglie di velocità limite proposte dall'iniziativa popolare, modificando tuttavia la formulazione della norma nel seguente modo “ di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h; di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h ” (BO 2011 E 679). Si osserverà, in particolare, che è stato eliminato di ogni riferimento al luogo di commissione dell'infrazione. In tale forma il testo è stato approvato dal Consiglio degli Stati il 16 giugno 2011 e sottoposto all'Assemblea Federale il 20 dicembre 2011. La Consigliera Federale Doris Leuthard nel corso del dibattito parlamentare si è così espressa: “ In Absatz 2bis haben der Bundesrat, der Ständerat und auch Ihre Kommission geregelt, wie man mit massiven Verletzungen der Höchstgeschwindigkeit umgeht. Wir möchten neu festlegen, dass mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren bestraft wird, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls eingeht. In Absatz 2ter ist dann definiert, welches die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist und ab wann man, wenn sie überschritten wird, in die Kategorie der Raser fällt” (BO 2011 N 2152). Il testo legale, nella sua forma attuale e senza ulteriori discussioni, è quindi stato approvato dall'Assemblea Federale il 15 giugno 2012. Peraltro, nel fissare al 1° gennaio 2013 l'entrata in vigore primo “pacchetto” di modifiche della LCStr, il DETEC indicava che: “en vertu de la loi, est réputé un “ chauffard” quiconque dépasse la vitesse prescrite de (...) 60 km/h hors des localités (80 km/h), 80 km/h sur les autoroutes (120 km/h) ” (foglio

d'informazione DETEC, ottobre 2012). Tale indicazione precisa quindi che la lettera d) dell'art. 90 cpv. 4 LCStr ritorna applicabile unicamente sulle autostrade, purché il limite non sia limitato a velocità inferiori ai 120 km/h.

E. 13

La dottrina su questo punto ha avuto modo di indicare che: “ Die Raser-Strafnorm gilt nach Art. 90 Ziff. 4 SVG n.F. in jedem Fall als erfüllt, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wird um: (...) c. mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt (d.h. ab einer Fahrgeschwindigkeit von 140 km/h in Zonen mit einer signalisierten oder allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 80 km/h); d. mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt (Beispiel: auf Autobahnen mit Beschränkung auf 120 km/h ab einer Fahrgeschwindigkeit von 200 km/h). (...) Auch wer – allein im Auto – z.B. auf einer geraden, übersichtlichen Autobahnstrecke ohne Verkehr auch nur kurz die allgemeine Höchstgeschwindigkeit um 80 km/h überschreitet, erfüllt die Strafnorm, obschon er damit kaum das «hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht», wie dies Art. 90 Ziff. 3 SVG voraussetzt ” (Philippe Weissenberger, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012). Per quanto attiene alla giurisprudenza, si rileva che il Tribunale Cantonale di San Gallo ha avuto modo di indicare che: “ Eine besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt in jedem Fall dann vor, wenn die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um mindestens 60 km/h überschritten wird (Art. 90 Abs. 4 lit. c SVG); oder anders formuliert bei einer Fahrgeschwindigkeit von mindestens 140 km/h bei einer signalisierten oder allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ” (AK 2013.89, 29.05.2013, sottolineatura a cura dello scrivente). La genesi della norma, nonché la sua interpretazione dottrinale e giurisprudenziale permettono quindi di ritenere che il legislatore, ha voluto scostarsi in modo significativo da quanto ritenuto nell'ambito dell'art. 90 cpv. 2 LCStr laddove, determinante oltre alla velocità registrata, era il genere di strada in cui l'infrazione veniva constatata (cfr. CCRP 17.2009.4; CARP 17.2011.81 e relativi riferimenti), giungendo – come detto – a ritenere unicamente il criterio dell'entità del superamento della velocità massima consentita. A fronte di un superamento oggettivo di 71 km/h del limite vigente di 80 km/h, ne consegue che al caso concreto ritornano applicabili, come sopra indicato, gli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr. V. La pena

E. 14

L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l'effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del

E. 17

L'avv. DUF 1 ha prodotto le proprie note il 23.05.2013, il 12.03.2014 ed il 28.03.2014, per un importo totale, comprensivo di spese, onorario ed i IVA, di CHF 5'113,45 con un dispendio di 23,79 ore, equivalenti a 1'427 minuti a CHF 180.00 all'ora, salvo le prestazioni del 2.03.2013, fatturate a CHF 250.00/h trattandosi di un sabato. Le spese sono state applicate forfettariamente nella prima nota ed in modo puntuale nelle successive due. In merito alle tre parcelle la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni: a) periodo 02.03.2013 - 23.05.2013 (nota del 23.05.2013) 1) La posta 04.03.2013 "esame doc. da cliente" appare ingiustificata, posto che dopo aver colloquiato di persona con il cliente il 2.03.2013 per 15 minuti (0,25h), telefonicamente il 4.03.2013 per 10 minuti (0,17h) e di persona il 4.03.2013 per 20 minuti (0,33h), quale documentazione l'imputato aveva ragione di sottoporre che richiedesse un esame di 10 minuti (0,17h). Tale documentazione, peraltro mai versata agli atti, appare verosimilmente concernere i provvedimenti amministrativi assunti dall'Ufficio giuridico della circolazione, esulanti quindi dal procedimento penale. Le stesse considerazioni valgono per l'ulteriore esame di documentazione, anche questa mai prodotta agli atti, che sarebbe intervenuta il 25.03.2013 e per l'e-mail che l'imputato ha inviato al difensore il medesimo giorno. 2) I numerosi contatti telefonici intervenuti non appaiono giustificati e quindi eccessivi per raffronto alle particolarità fattuali e giuridiche del caso. In particolare, vanno stralciate le telefonate del 7.03.2013, 11.03.2013, 12.03.2013, 21.03.2013, 25.03.2013 e 8.05.2013 intervenute tra i gli unici due atti istruttori di rilievo (VI di Polizia del 2.03.2013 e VI del PP del 23.04.2013). La telefonata del 22.04.2013 appare pure eccessiva così come esposta in 10 minuti e ridotta a 5 minuti (0,08h). 3) Pure ingiustificato appare essere il colloquio con il cliente del 27.03.2013 durato 25 minuti (0,42h). Si osserva infatti che in vista dell'interrogatorio del 23.04.2013, risulta già esservi un colloquio svoltosi quello stesso giorno. Stante l'oggetto del verbale e le imputazioni mosse, già ammesse nel primo verbale di Polizia, tale incontro è da ritenersi sufficiente per la preparazione della deposizione. 4) Le poste del 30.04.2013 per "ricerca giuridica" e del 16.05.2013 per "ricerca dottrinale esame incarto", per totali 3 h 30 min

(3,50h) devono essere ridotte a complessive 1 ora. La fattispecie fattuale e giuridica essendo estremamente chiara a fronte di un eccesso di velocità non giustifica il dispendio orario esposto. Si rileva, peraltro, che gli atti istruttori (già noti alla difesa avendovi partecipato) erano costituiti da una ventina di pagine, ivi compresa la documentazione fotografica. Il tempo ritenuto di 1 ora è dunque sufficiente sia per la (ri)lettura del dossier, sia per una verifica dei presupposti d'applicazione delle norme applicabili. 5) Le voci di cui al 13.05.2013, 14.05.2013 (lettera a cliente), 14.05.2013 (e-mail da cliente), 15.05.2013 (tel. da cliente) e del 23.05.2013 appaiono eccessive e devono essere ridotte da 10 minuti cadauna a 5 minuti cadauna. Tali atti non sono giustificati dalle particolarità dell'incarto. Non può inoltre essere ammessa la sistematica indicazione di 10 minuti (0,17h) per ogni prestazione, prescindendo quindi dal reale ed effettivo tempo impiegato. 6) la posta " varie tel con SG _____ " in data 17.05.2013, per complessivi 10 minuti (0,17h) è troppo generica per essere ammessa e comunque non giustificata dalle circostanze. Di fatto, il 21.05.2013 la difensore ha comunicato di ritirare la richiesta di rito abbreviato, sicché non vi era ragione per effettuare " varie " telefonate con la segretaria giudiziaria del PP. Ne discende che la nota 23.05.2013 deve essere ridotta di complessive 5,22 h, da cui un primo onorario di CHF 1'490.00 (corrispondente a 5,97 h a CHF 180.00/h, eccezion fatta per le prestazioni del 2.03.2013 a cui va applicata una tariffa di CHF 250.00/h trattandosi di un sabato), oltre a spese forfettarie al 10% e IVA al 8%. b) periodo 27.05.2013 – 12.03.2014 (nota del 12.03.2014) 1) Le poste 8.07.2013 e 3.09.2013 devono essere ridotte da 10 minuti a 5 minuti cadauna, ritenuto che non appare giustificato, a fronte delle peculiarità del caso, un dispendio orario superiore. Si rileva nuovamente che al sistematica esposizione di 0,17h per ogni lettera non può essere ammessa. 2) La posta del 03.09.2013 per 30 minuti (0,50h) relativa a " tel da cliente, esame incarto, tel a TPC e lettera a TPC " deve essere ridotta a 15 minuti (0,25h). Nuovamente, appare ingiustificata l'esposizione di dispendio orario superiore per l'esame di un incarto costituito da due brevi verbali cui lo stesso difensore aveva partecipato e di cui aveva ottenuto copia (il cui contenuto era dunque oltremodo noto), nonché da poche altre pagine parzialmente rappresentate da scritti inoltrati dalla difesa stessa. 3) Non può essere ammessa la posta di cui al 10.03.2014 (esame doc. da TPC) ritenuto che si trattava verosimilmente dei doc. TPC 6 ed 8, ovvero della citazione al dibattimento, già comunque anticipata telefonicamente il 27.02.2014 (esposto pure per 5 minuti) e del breve scritto della Sezione della circolazione. 4) Ingiustificata risulta essere la posta dell'11.03.2014 per " esame incarto e ricerca giurisprudenziale " della durata di 40 minuti (0,67h). Non essendovi stati nuovi atti istruttori rispetto a quanto già precedentemente agli atti, non si comprende perché l'incarto avrebbe dovuto essere nuovamente esaminato. L'istruttoria era in sostanza conclusa dal maggio 2013, con tutti gli atti essenziali già ampiamente noti alla difesa. Analogamente, già chiara doveva essere la problematica giuridica alla base del procedimento. Si richiama a questo proposito l'ammissione di 1 ora (cfr supra) per le ricerche giuridiche del caso ed il riconoscimento di un ulteriore esame atti il 12.03.2014 presso il TPC, ove la difesa non poteva che prendere atto che nulla di nuovo era stato assunto all'incarto. Ne consegue che la nota di data 12 marzo 2014 deve essere ridotta di 1,09 h, da cui un onorario di CHF 325,80 (0,81h a CHF 180.00/h), oltre a spese esposte e riconosciute per CHF 39,00 e IVA al 8%. c) periodo 17.03.2014 – 28.03.2014 (nota del 28.03.2014) 1) Va in primo luogo premesso che il " sopralluogo autostrada _____ " del 27.03.2013 appare del tutto sprovvisto di rilevanza. Come già indicato nelle motivazioni che precedono, neppure si comprende quale conseguenza la difesa avrebbe preteso di trarre dal fatto che oggi, ad oltre 1 anno dai fatti, il

limite di velocità è diverso da quello che è stato imputato al IM 1. Tale sopralluogo avrebbe avuto un senso, se del caso, immediatamente a ridosso dei fatti e ciò nell'ipotesi (comunque disattesa) in cui l'imputato avesse sostenuto di aver visto il cartello indicante il limite di 100 km/h. Tale posta deve essere integralmente stralciata. 2) Le poste di data 17.03.2013, 25.03.2013 e 27.03.2013, per complessive 5 h e 15 minuti per la preparazione dell'arringa vanno massicciamente ridotte. La fattispecie di fatto e di diritto era estremamente chiara e la difesa conosceva perfettamente l'incarto, sia per aver partecipato agli unici due atti istruttori (due brevi verbali), sia per l'esiguità della documentazione che lo formano, ampiamente costituita da scritti interlocutori. Inoltre, alla difesa sono già stati riconosciuti sufficienti lassi di tempo per lo studio ed esame dell'incarto, così come per verificare il fondamento dell'accusa. In tale contesto, anche considerato che il pubblico dibattimento è durato meno di 2 ore e che l'intervento della difesa è durato circa 15 minuti, appare assolutamente sproporzionata l'esposizione di 5 ore per la preparazione dell'arringa. Tale voce può dunque essere ammessa unicamente in ragione di 30 minuti (durata che va comunque ad aggiungersi al tempo già riconosciuto di 1 ora per esame incarto, cfr. supra). 3) Le poste del 24.03.2014 (tel da cliente per processo, 15 min.) e del 28.03.2014 (colloquio con cliente prima del processo, 40 min.), vanno ridotte a complessivi 30 min. La semplicità fattuale e giuridica del caso, unitamente al fatto che a fronte delle dichiarazioni già rese da un lato e le risultanze oggettive dall'altro non necessitavano di particolare preparazione dell'imputato in vista del dibattimento. 4) La Corte ha aggiunto all'orario esposto 2 ore, corrispondenti alla durata del pubblico dibattimento, nonché 30 minuti complessivi per la trasferta da e per l'ufficio. 5) Per quanto attiene alle spese, quella esposta per " telefono " quantificato in CHF 3,00 non appaiono giustificate posto che la voce 24.03.2014 indica " tel da cliente ". Essendo una chiamata in entrata non si vede perché tale atto avrebbe generato spese. Relativamente alle spese di viaggio (CHF 14.00) non è dato a sapere a cosa si riferiscano. In considerazione del fatto che nelle note 23.05.2013 e 12.03.2014 tale spesa non figura malgrado la legale abbia sostenuto verbali ed abbia ispezionato atti presso il TPC, vi è da ritenere che non si tratta certo di costi di trasferta con mezzi pubblici da e per l'ufficio, bensì che faccia riferimento al "sopralluogo autostrada", la cui irrilevanza già è stata esposta. Ne discende che detta spesa, non necessaria, non può essere ammessa. Si osserva in tutti i casi che pure sulla nota 28.05.2014 viene riconosciuto il rimborso forfettario del 10%. Conseguentemente, la nota 28 marzo 2014 deve essere ridotta a complessivi CHF 540.00 (3 ore a CHF 180.00/h) oltre a spese pari al 10% e IVA al 8%, per totali Ciò conduce a:

onorari (fr. 1'490,00 + 325,80 + 540,00) fr.	2'355.80	spese (10% sugli onorari 23.5.2013 e 28.3.2014) fr.	203.--	spese fatturate (sull'onorario 12.03.2014) fr.	39.--	IVA (8% di fr. 2'591.40) fr.	210.65	totale	fr.	2'808.45
--	----------	---	--------	--	-------	------------------------------	--------	--------	-----	----------

===== Giova poi ricordare che ciò che è determinante il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza. Orbene, prescindendo dal fatto che l'art. 90 cpv. 3 LCStr ha fissato una pena minima di una certa entità, l'incarto in quanto tale e la preparazione che questo presuppone non è certo differente dalle comuni pratiche concernenti superamenti gravi dei limiti di velocità che, nell'ambito dell'art. 90 cpv. 2 LCStr sono comunemente di competenza della Pretura Penale e vengono svolti senza la presenza di un difensore (d'ufficio). Si rileva in fine che, a fronte della decisione della CRP del 6 maggio 2014 di cui ad inc. 60.2013.455, neppure l'IVA aveva ragione di essere riconosciuta. Visti gli art. 12, 34 segg., 40, 42, 44, e 47 CP; 90 cpv. 3, 90 cpv. 4 LCStr; 80 segg., 84 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: grave infrazione alle norme della circolazione per avere, in data 2

marzo 2013, a _____, non osservando gravemente i limiti di velocità consentiti, segnatamente circolando a bordo del veicolo VW Polo GTI, targato _____ alla velocità di 151 km/h (già dedotti i 5 km/h di tolleranza) lungo un tratto stradale in cui il limite consentito era di 80 km/h, superando pertanto la velocità concessa di 71 km/h, violato intenzionalmente le norme elementari della circolazione stradale, correndo con ciò il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, 2.1. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 500.-- e dei disborsi. 3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 4. Le note professionali 23.05.2013, 12.03.2014 e 28.03.2014 dell'avv. DUF 1 sono approvate per fr. 2'808.45 comprensive di onorario e spese. § La quantificazione della retribuzione del difensore è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b CPP). 5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente

La segretaria Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare
fr. 200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.-- fr. 772.--

=====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.